

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: A.R.I.P.S in Liquidazione Azienda Ris. Idriche Pen.Sorr.
Sede: VIA DEGLI ARANCI 41 SORRENTO NA
Capitale sociale: 0,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: NA
Partita IVA: 01240491215
Codice fiscale: 00304120637
Numero REA: 600382
Forma giuridica: AZIENDA SPECIALE
Settore di attività prevalente (ATECO): 360000
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2018	31/12/2017
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.212	1.212
II - Immobilizzazioni materiali	7.779.942	7.779.942
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.923.615	1.923.615
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>9.704.769</i>	<i>9.704.769</i>
C) Attivo circolante		
II - Crediti	1.063.127	1.068.944

	31/12/2018	31/12/2017
esigibili entro l'esercizio successivo	6.669	1.830
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.056.458	1.067.114
IV - Disponibilita' liquide	286.565	372.222
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>1.349.692</i>	<i>1.441.166</i>
D) Ratei e risconti	144	63
<i>Totale attivo</i>	<i>11.054.605</i>	<i>11.145.998</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
III - Riserve di rivalutazione	4.869.410	4.869.410
IV - Riserva legale	423.374	423.374
VI - Altre riserve	4.901.823	4.901.824
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(111.864)	(52.557)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(93.683)	(59.307)
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>9.989.060</i>	<i>10.082.744</i>
B) Fondi per rischi e oneri	714.887	714.887
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	2.326
D) Debiti	350.470	346.041
esigibili entro l'esercizio successivo	23.705	19.276
esigibili oltre l'esercizio successivo	326.765	326.765
E) Ratei e risconti	188	-
<i>Totale passivo</i>	<i>11.054.605</i>	<i>11.145.998</i>

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	241	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	39.291	39.885
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>39.291</i>	<i>39.885</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>39.532</i>	<i>39.885</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	26

	31/12/2018	31/12/2017
7) per servizi	98.413	36.087
8) per godimento di beni di terzi	-	475
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	10.471	13.934
b) oneri sociali	3.095	4.291
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	314	991
c) trattamento di fine rapporto	314	991
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>13.880</i>	<i>19.216</i>
14) oneri diversi di gestione	20.946	43.417
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>133.239</i>	<i>99.221</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(93.707)	(59.336)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	24	29
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>24</i>	<i>29</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>24</i>	<i>29</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>24</i>	<i>29</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(93.683)	(59.307)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(93.683)	(59.307)

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione, informazioni comunque assenti per il non verificarsi delle condizioni di cui al menzionato art.2428 ai numeri 3 e 4.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia una perdita di esercizio pari ad € 93.686.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da una serie di accadimenti dei quali si è discusso nel corso delle varie adunanze assembleari, quelli di maggior rilievo vengono di seguito riproposti.

Degno di particolare attenzione è quanto accaduto in merito alla vertenza Gori. Vicenda che dappresso tentiamo di riassumere con l'intento di riproporvi in modo chiaro e quanto più completo possibile l'accaduto. Con atto di citazione notificato in data 25 maggio 2018 la Gori Spa ha proposto appello avverso la sentenza n.1177/2017 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata G.O.T. dott. Pirone, statuendo sulla proposta dell'Arips con l'introduttivo atto del giudizio, ha così disposto :

“A) Dichiarare la risoluzione delle pattuizioni intervenute tra le parti e, per l'effetto, condanna la Gori S.p.A. alla restituzione in favore dell'Arips degli impianti di allacciamento e dei misuratori idrici indicati in citazione;

B) Rigetta la domanda formulata nei confronti dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano;

C) Rigetta le ulteriori domande formulate da Arips;

D) Rigetta la domanda riconvenzionale;

E) Accoglie le opposizioni formulate dalla Gori S.p.A. nell'ambito dei procedimenti riuniti e, per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi n. 115/09 e 116/09;

F) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio”

Per la migliore comprensione della vicenda, occorre premettere brevemente le circostanze che hanno dato luogo al contenzioso in essere tra le parti.

Fatto

Con atto di citazione notificato in data 5-7 maggio 2009 l'istante ARIPS (Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina) conveniva la G.O.R.I. S.p.A. -Gestione Ottimale Risorse Idriche e l'Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano- innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ex sezione distaccata di Sorrento, a sentir così provvedere:

I) Accertare, ritenere e dichiarare che la GORI S.p.A., a far data dal 01/10/2002, sta utilizzando per l'erogazione del S.I.I. gli impianti di allacciamento e gli strumenti di misurazione di proprietà dell'A.R.I.P.S., di cui al capo w) dell'antescritta premessa e meglio individuati nella perizia di stima redatta dall'arch. Russo Maria (Doc. 14), senza che sia stato corrisposto alcun relativo canone e/o indennità a favore della stessa attrice e, per l'effetto,

II) Accertato e ritenuto il grave inadempimento delle convenute, dichiarare la risoluzione delle pattuizioni intercorse tra le parti e di cui in narrativa, condannando le stesse in solido, ovvero ciascuna per quanto di ragione, alla restituzione dei beni di cui al capo w) dell'antescritta premessa e meglio individuati nella richiamata perizia, nonché al pagamento: 1°) delle somme non corrisposte a titolo di canone d'uso per gli strumenti di misurazione – a far data dal 01/10/2002 e sino a

quella di restituzione – quantificabili negli importi addebitati in bolletta dalla Gori S.p.A. ad ogni singolo utente proprio per l'uso di siffatto strumento, ovvero al pagamento della somma, maggiore o minore, che il Giudice adito riterrà equo liquidare; 2°) della somma non corrisposta a titolo di canone d'uso per gli impianti di allacciamento – a far data dal 01/10/2002 e sino a quella di restituzione – da quantificarsi negli importi che il Giudice riterrà equo liquidare anche in considerazione del valore economico degli impianti stessi, da determinarsi anche a seguito di ammittenda CTU. Il tutto oltre interessi rivalutazione dal dì del dovuto e sino a quello dell'effettivo soddisfo.

All'evenienza, in via gradata,

III) Quantificare gli importi tutti dovuti all'attrice per le predette causali in via equitativa e, per l'effetto,

IV) Condannare le convenute in solido, ovvero, ciascuna per quanto di ragione, al pagamento degli stessi importi così calcolati a far data dal 1° ottobre 2002 e sino a tutto il periodo d'uso dei riferiti beni di proprietà dell'A.R.I.P.S., il tutto oltre interessi rivalutazione dal dì del dovuto e sino a quello dell'effettivo soddisfo.

In linea ulteriormente gradata

V) Nella ipotesi in cui il Magistrato adito dovesse ritenere infondata quanto richiesto ai punti che precedono e viceversa che, ai sensi della normativa vigente i beni oggetti di lite, rientrano tra quelli che dovevano essere ceduti a titolo oneroso al gestore subentrante, condannare le convenute in solido ovvero, ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della somma complessiva di € 3.119.979,45 pari al valore medio degli impianti di allacciamento (€ 2.565.071,50) e dei contatori idrici (€ 554.907,75) così come sopra calcolata, ovvero a quella somma maggiore o minore che si riterrà equo liquidare, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino a quello dell'effettivo soddisfo;

VI) Condannare in ogni caso le convenute, ciascuna in persona del l.r.p.t., in solido e/o comunque per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento del danno patrimoniale per perdita subita (danno emergente) e per mancato guadagno (lucro cessante), nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, di ogni ordine e grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificarsi negli importi che saranno accertati in corso di causa e/o determinati, all'evenienza, anche in via equitativa;

In via ancor più gradata e salvo rispettoso gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni come innanzi rassegnate,

VII) Condannare in ogni caso le convenute, ciascuna in persona del l.r.p.t., al pagamento dell'equo indennizzo dovuto all'istante A.R.I.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c.;

VIII) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, C.P.A e spese generali come per legge (cfr. Atto di Citazione introduttivo del Giudizio di primo grado, Conclusioni).

B)- L'affare veniva ritualmente iscritto al Ruolo Generale del Tribunale di Torre Annunziata, ex sezione distaccata di Sorrento, e segnato al n. 471/2009;

C)- i convenuti si costituivano ritualmente in Giudizio depositando rispettive Comparsa di Risposta;

D)- la G.O.R.I. S.p.A., in particolare, svolgeva domanda riconvenzionale così concludendo: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale Adito riconoscendo la competenza a conoscere dei fatti di causa e delle domande in capo al competente Giudice amministrativo o in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, almeno in relazione alla richiesta di nullità delle “pattuizioni contrattuali”;

accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, a favore del Tribunale di Napoli e del concorrente foro del Tribunale di Torre Annunziata nella sua sede centrale, per i motivi esposti in narrativa;

in via preliminare nel merito,

dichiarare la nullità dell'atto di citazione di ARIPS per difetto e/o vizio di procura e/o ius postulandi e, per l'effetto, rigettare le domande attorce: in ogni caso, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. comma terzo n. 3 c.p.c.;

in ogni caso, nel merito contrariis reiectis,

per i motivi esposti in narrativa, rigettare integralmente le domande attoree, le avverse deduzioni ed eccezioni svolte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

in ogni caso, sempre nel merito,

viste tutte le deduzioni ed eccezioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare la demanialità e/o l'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato e/o di Enti Pubblici e/o di EASV ex art. 882 ce. Dei beni – impianti di allacciamento e strumenti di misurazione e/o contatori – oggetto della domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiarare l'obbligo in capo ai soggetti detentori degli stessi di trasferirli all'attuale gestore del Servizio Idrico Integrato, G.O.R.I. S.p.A., a titolo di concessione d'uso;

nel merito in via subordinata,

nella denegata e non creduta ipotesi che codesto Ill.mo Tribunale ritenesse fondati i rilievi mossi da controparte in ordine alla titolarità dei beni, accertandone pertanto la proprietà degli stessi in capo ad ARIPS, viste le deduzioni ed eccezioni svolte, dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta GORI, e in ogni caso, dichiararla estranea a qualsivoglia responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che dovesse riconoscersi nella fattispecie de qua ritenendo e dichiarando la terza chiamata in causa Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, con sede in Napoli, via del Grande Archivio –Piazzetta G. Fortunato n. 10, in persona del suo legale rappresentante prò tempore tenuta a garantire, a tenere indenne, manlevare, l'odierna esponente G.O.R.I. S.p.A., e pertanto condannare la stessa, come sopra a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere a G.O.R.I. S.p.A. tutte le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla ARIPS, a qualunque titolo per capitale, interessi e spese legali a seguito del presente procedimento;

in ogni caso, in via riconvenzionale,

accertare e dichiarare tenuta A.R.I.P.S., con sede in Sorrento, via degli Aranci n. 41, P.I. 01240491215, in persona del Presidente nonché legale rappresentante della società, al pagamento in favore di G.O.R.I. S.p.A. con sede legale in Ercolano, via Trentola n. 211, dell'importo di Euro 768.707,06 in forza dei crediti maturati nei rapporti intercorsi tra le parti, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta (anche in via di equità e giustizia) a seguito dell'espletanda istruttoria oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al dì del soddisfo;

sempre in via riconvenzionale,

per i fatti di causa, viste le eccezioni e deduzioni svolte, condannare – anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. – l'ARIPS alla restituzione delle somme versate a titolo di canoni di locazione degli immobili (siti in via Deserto in Massalubrense, N.C.E.U. foglio 4, particella 1989, sub 1, e in via Rubinacci in Sorrento N.C.E.U. foglio 2 particella 495, sub 1) illegittimamente percepiti dal 1 ottobre 2002 sino ad oggi, pari ad Euro 43.080,00 –o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta (anche in via di equità e giustizia) – oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;

accertare e dichiarare che nulla è dovuto da G.O.R.I. S.p.A. ad ARIPS per i contratti di locazione di cui in narrativa; sempre in via riconvenzionale,

viste le deduzioni ed eccezioni di causa, accertare e dichiarare la demanialità e/o la stretta strumentalità al S.I.I. dell'immobile sito in Sorrento alla via degli Aranci n. 41, N.C.E.U. foglio 3, particella 505 sub 1, e per l'effetto, condannare l'ARIPS, al rilascio in favore di G.O.R.I. S.p.A. delle unità immobiliari site in Sorrento, via degli Aranci n. 41, meglio descritte in narrativa, libere da cose e persone anche interposte;

accertare e dichiarare la titolarità di GORI ad utilizzare la sede di via degli Aranci n. 41 per gli scopi precipui della gestione del Servizio Idrico Integrato; condannare l'ARIPS – anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 ce. – alla restituzione di tutti i canoni di locazione dell'immobile (sito in via degli Aranci n. 41 in Sorrento) illegittimamente percepiti dal 1 ottobre 2002 sino ad oggi pari ad Euro 130.540,00 (o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa anche in via di equità e giustizia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;

accertare e dichiarare che nulla è dovuto da G.O.R.I. S.p.A. per l'utilizzo e/o la locazione dell'immobile sito in Via degli Aranci n. 41 ;

condannare altresì l'ARIPS a versare a titolo di indennizzo e/o risarcimento danni (per l'occupazione abusiva e/o sine titulo dell'immobile sito in via degli Aranci n. 41 in Sorrento) la somma di € 500.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, o in via di equità e giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo” (cfr. Atti Giudizio di primo grado, Comparsa di Risposta G.O.R.I. spa depositata in data 22/09/2009);

E)- L'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano precisava le seguenti conclusioni: “1) dichiarare l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano carente di legittimazione passiva, e comunque dichiarare le domande proposte dall'attrice nei confronti dello stesso infondate, e quindi rigettarle;

2) condannare l'attrice e/o chi di ragione al pagamento in favore dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano delle spese, diritti ed onorari di giudizio" (cfr. Atti procedimento di primo grado, Comparsa di Risposta ESAV depositata in data 23/09/2009).

F)- A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2010, il G.M. dott. Coppola, originario assegnatario dell'affare, disponeva con ordinanza resa in data 30-31/03/2010 la regolarizzazione della costituzione in Giudizio dell'A.R.I.P.S., assegnando alla stessa attrice il termine di 30 giorni prima dell'udienza dell' 01/12/2010 per provvedere all'indicato incumbente. A tanto l'Azienda ottemperava in conformità alle indicazioni del G.I.;

G)- nel prosieguo, ritenuti esistenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva, veniva altresì disposta la riunione al procedimento in parola di quelli segnati al R.G. n. 952/2009 e n. 953/2009 aventi ad oggetto le opposizioni ai DD. II. di pagamento per altre diverse partite di credito, resi ad istanza dell' A.R.I.P.S. dallo stesso Tribunale nei confronti della G.O.R.I. S.p.A.;

H)- all'udienza dell' 01/12/2010, con ordinanza allegata al verbale di causa, venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6. C.p.c. ;

I)- a seguito del trasferimento del G.M. dott. Coppola alla sede centrale del Tribunale di Torre Annunziata, l'affare veniva assegnato successivamente al G.O.T. dott. Ambrosino che con propria ordinanza resa in data 20/02/2012 riteneva di non provvedere all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Il procedimento veniva poi definitivamente scardinato sul ruolo del G.O.T. dott. Pirone, estensor della sentenza gravata;

L)- all'udienza del 10/04/2014 il legale dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano dichiarava la soppressione dello stesso Ente convenuto ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis L. 23.12.2009 n. 191 e il Giudicante, conseguentemente, disponeva l'interruzione del processo;

M)- il Consiglio di Amministrazione dell' A.R.I.P.S. nella seduta del 14/05/2014 deliberava di voler riassumere e far proseguire la causa interrotta nei confronti del Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito A.T.O. 3 – Sarnese Vesuviano nella persona del legale rapp.te p.t. Sen. Avv. Carlo Sarro, già presidente del Consiglio di Amministrazione dello stesso ente, nonché nei confronti della convenuta G.O.R.I. S.p.A. A tanto i procuratori dell'Azienda Consortile provvedevano nei termini di legge;

N)- in data 15.07.16 si costituiva in Giudizio per il soppresso Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano il Commissario Straordinario che insisteva per il rigetto della domanda;

Q)- invitate le parti costituite a precisare le rispettive conclusioni, all'udienza del 18.12.2016 il Tribunale di Torre Annunziata riservava la causa a sentenza concedendo i termini ex art. 190 c.p.c., decidendo poi l'affare con la sentenza oggetto di gravame;

R)- con l'innanzi richiamato atto di appello, notificato telematicamente in data 25/05/2018, la GORI spa ha impugnato il provvedimento reso dal Tribunale di Torre Annunziata e, riportandosi a tutte le richieste già svolte nel corso del giudizio di primo grado, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“- in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto iii) del presente atto;

in ogni caso, nel merito contrariis reiectis,

in ogni caso, nel merito contrariis reiectis,

– per i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la citazione di ARIPS, e per l'effetto rigettare integralmente le domande attrici nonché le avverse deduzioni ed eccezioni svolte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;

– accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, l'infondatezza della pretesa creditoria formulata da ARIPS, respingendo le domande tutte dalla stessa proposte e, in ogni caso,

Revocare e/o dichiarare nulli e/o annullabile e/o inefficaci i decreti ingiuntivi opposti nn. 115/2009 e 116/2009;

in ogni caso, sempre nel merito, in via riconvenzionale,

- viste tutte le deduzioni ed eccezioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare la demanialità e/o l'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato e/o di Enti Pubblici e/o di EASV ex art. 882 c.c. dei beni - impianti di allacciamento e strumenti di misurazione e/o contatori - oggetto della domanda dell'attrice e, per l'effetto, dichiarare l'obbligo in capo ai soggetti detentori degli stessi di trasferirli all'attuale gestore del Servizio Idrico Integrato, G.O.R.I. S.p.A., a titolo di concessione d'uso;

nel merito in via subordinata,

- nella denegata e non creduta ipotesi che codesta Ill.ma Corte d'Appello ritenesse fondati i rilievi mossi da controparte in ordine alla titolarità dei beni, accertandone pertanto la proprietà degli stessi in capo ad ARIPS, viste le deduzioni ed eccezioni svolte, dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta GORI, e in ogni caso, dichiararla estranea a qualsivoglia responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che dovesse riconoscersi nella fattispecie de qua ritenendo e dichiarando la terza chiamata in causa Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, con sede in Napoli, via del Grande Archivio - Piazzetta G. Fortunato n. 10, in persona del Commissario Straordinario prof. Ing. Vincenzo Belgiorno a tenere indenne, manlevare, l'odierna esponente G.O.R.I. S.p.A., e pertanto condannare la stessa, come sopra a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere a G.O.R.I. S.p.A. tutte le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla ARIPS, a qualunque titolo per capitale, interessi e spese legali a seguito del presente procedimento;

in via riconvenzionale,

- accertare e dichiarare tenuta A.R.I.P.S., con sede in Sorrento, via degli Aranci n. 41, P.I. 01240491215, in persona del Presidente nonché legale rappresentante della società, al pagamento in favore di G.O.R.I. S.p.A. con sede legale in Ercolano, via Trentola n. 211, dell'importo di Euro 768.707,06 in forza dei crediti maturati nei rapporti intercorsi tra le parti, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta (anche in via di equità e giustizia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al di del soddisfo;

- accertare l'avvenuta compensazione legale tra gli eventuali crediti oggetto dei decreti ingiuntivi nn. 115/2009 e 116/2009 emessi dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, e il credito vantato da GORI nei confronti di ARIPS di cui sono prova il riconoscimento di debito sottoscritto dalla parte opposta e le scritture contabili approvate dalla parte opposta e citate in narrativa;

sempre in via riconvenzionale,

- per i fatti di causa, viste le eccezioni e deduzioni svolte, condannare - anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. - l'ARIPS alla restituzione delle somme versate a titolo di canoni di locazione degli immobili (siti in via Deserto in Massalubrense, N.C.E.U. foglio 4, particella 1989, sub 1, e in via Rubinacci in Sorrento N.C.E.U. foglio 2 particella 495, sub 1) illegittimamente percepiti dal 1 ottobre 2002 sino ad oggi, pari ad Euro 43.080,00 -o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta (anche in via di equità e giustizia) - oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal di del dovuto sino al soddisfo;

- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da G.O.R.I. S.p.A. ad ARIPS per i contratti di locazione di cui in narrativa;

sempre in via riconvenzionale,

- viste le deduzioni ed eccezioni di causa, accertare e dichiarare la demanialità e/o la stretta strumentalità al S.I.I. dell'immobile sito in Sorrento alla via degli Aranci n. 41, N.C.E.U. foglio 3, particella 505 sub 1, e per l'effetto, condannare l'ARIPS, al rilascio in favore di G.O.R.I. S.p.A. delle unità immobiliari site in Sorrento, via degli Aranci n. 41, meglio descritte in narrativa, libere da cose e persone anche interposte;

- accertare e dichiarare la titolarità di GORI ad utilizzare la sede di via degli Aranci n. 41 per gli scopi precipui della gestione del Servizio Idrico Integrato;

- condannare l'ARIPS - anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. - alla restituzione di tutti i canoni di locazione dell'immobile (sito in via degli Aranci n. 41 in Sorrento) illegittimamente percepiti dal 1 ottobre 2002 sino ad oggi pari ad Euro 130.540,00 (o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa anche in via di equità e giustizia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal di del dovuto sino al soddisfo;

- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da G.O.R.I. S.p.A. per l'utilizzo e/o la locazione dell'immobile sito in Via degli Aranci n. 41;

- condannare altresì l'ARIPS a versare a titolo di indennizzo e/o risarcimento danni (per l'occupazione abusiva e/o sine titulo dell'immobile sito in via degli Aranci n. 41 in Sorrento) la somma di € 500.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, o in via di equità e giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal di del dovuto sino al soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. ”

Alla luce di quanto sopra l'avvocato, Aldo Astarita nostro legale incaricato a produrre appello incidentale, osservava che l'appello svolto dalla GORI SpA risultava essere improcedibile, inammissibile nonché assolutamente destituito di fondamento, per cui con nota prot. 6 del 29/01/2019 ebbe a comunicarci di aver proceduto a depositare in data 8 ottobre

2018 Comparsa di risposta e che all'udienza di comparizione del 30 ottobre 2018, previamente disposta l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, l'adita Corte di Appello di Napoli ha rinviato l'affare per la precisazione delle conclusioni al 21 Aprile 2020.

Altra vicenda occorsa nell'esercizio in chiusura è quella afferente le richieste di pagamento pervenute da parte di vari legali per incarichi ricevuti anni addietro, contattati gli stessi si è riusciti ad ottenere in via bonaria e transattiva uno sconto di circa il 20% su quanto richiesto e si è provveduto a liquidarli.

Menzione a parte merita la vicenda afferente la richiesta di pagamento di parcelle pervenute da parte degli avvocati Pollio, Astarita ed Eposito incaricati per la causa sopramenzionata Arips/Gori, le parcelle pervenute riportavano una richiesta di € 46.247,76 per Astarita, € 43.052,21 per Pollio ed € 14.798,98 per Eposito, si è provveduto in tal caso avvalendosi della disponibilità del dottore Pasetto responsabile dell'ufficio legale del comune di Sorrento a richiedere a quest'ultimo un parere di congruità delle suddette parcelle. Nel parere gentilmente fornitoci il dirigente così concludeva "per la richiesta dell'Avv. Eposito sono del parere che la quantificazione operata non sia 'in linea' con la disciplina convenzionale adottata dalla parti (10.02.2009)

Invero tale convenzione prevedeva l'applicazione dei c.d. minimi tariffari ex D.M. 127/2004 senz'altro vigenti anche all'atto di emissione dei D.I.n. 115/2009 e 116/2009 (poi opposti ed annullati).

Alla luce della Sent.n. 1177/2017 sembra emergere che il legale non abbia assunto la difesa dell'Azienda anche nella fase dell'opposizione (nella quale risultano costituiti gli Avv.ti Pollio ed Astarita) e pertanto in relazione alla difesa assunta nei due giudizi monitorati sono del parere che il compenso professionale nel rispetto dei suddetti (e pattuiti) 'minimi' possa essere quantificato proprio nei termini già sostanzialmente indicati dall'AG in sede di rilascio del due titoli giudiziali.

Riguardo le due notule dei legali Astarita e Pollio mi pare invece che la relativa quantificazione sia stata determinata (ai sensi del vigente D.M. n. 55/2014 senz'altro vigente in relazione alla loro pretesa) alla luce del prospettato valore 'determinato' della lite da € 1.000,001 ad € 2.000,00.

Sono del parere che il valore della lite (anche e soprattutto alla luce della Sentenza n. 1177/2017) non possa affatto ritenersi 'pacificamente' determinato e determinabile essendo (a mio avviso) più aderente al contenzioso in questione la natura 'non determinabile' della lite.

Mi preme evidenziare che anche la lettura della pronuncia del Tribunale non mi rileva elementi al fine di individuare la natura determinata e comunque determinabile della lite.

Conseguentemente sono del parere che (ritenendo la lite dal valore indeterminabile ed atteso l'esito del giudizio solo parzialmente favorevole per l'Azienda) la richiesta di compensi per ciascuno dei legali possa essere ragionevolmente 'ancorata' - ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. n.55/2014 - allo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00."

In forza di tale parere si è proposto agli avvocati Pollio ed Astarita di emettere fattura a saldo a tacitazione di ogni loro spettanza per complessivi € 21.299,98 cadauno, gli stessi hanno accettato ed emesso le relative fatture che sono state prontamente saldate, diversamente con l'avvocato Eposito è in corso contenzioso in seguito ad emissione di decreto ingiuntivo a nostro carico. Nel corso dell'esercizio inoltre in forza di sentenza afferente una causa per danni intentata nel lontano 2003 si è provveduto a liquidare come da sentenza € 8.022,16 all'avvocato Mazzola, quale legale della controparte ed € 6.802,16 alla parte attrice risultata vittoriosa .

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e della rilevanza. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. Le partite creditorie e debitorie restano appostate in bilancio ai valori di libro, così come rinvenuti alla data di inizio liquidazione essendo molti degli stessi legati alla ormai più volte richiamata causa in essere con la Gori Spa..

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile. Per quanto riguarda questa categoria di beni gli stessi vengono mantenuti in bilancio e non ammortizzati al solo fine di rivendicarne la proprietà ma di fatto gli stessi sono, a tutt'oggi, nella piena disponibilità della Gori Spa società con cui è in essere proprio per questa motivazione il contenzioso di cui sopra.

Terreni e fabbricati

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o da terreni, si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell'uso.

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. Tra i ricavi, riclassificati tra quelli caratteristici, per un ammontare pari a € 241 risulta essere appostata quale componente positiva, appartenente alla scomparsa area straordinaria, una sopravvenienza attiva per minore consistenza del Fondo T.f.r. appalesatasi all'atto di liquidazione del dipendente..

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in forza della procedura di liquidazione in essere.

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Impiegati	Totale dipendenti
Numero medio	1	1

Per quanto riguarda i dipendenti è doveroso rammentarvi che a far data dal 1 Ottobre 2018 è scaduto il rapporto di lavoro in essere con l'unico dipendente rimasto, che svolgeva in maniera meritoria lavoro di segeteria e di supporto all'ufficio di liquidazione soprattutto in occasione di ricerca di documentazione ormai datata rappresentando lo stesso memoria storica dell'azienda. L'assemblea dei soci ha delegato il collegio liquidatorio a porre in essere con lo stesso dipendente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per le attività di supporto alla liquidazione, nel limite annuo di € 5.000 per le annualità 2018 e 2019.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono espone le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	13.349	4.000

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio degni di menzione risultano essere i seguenti :

A far data dal primo Gennaio 2019 in seguito a richiesta pervenuta sul finire dell'anno 2018 da parte della neo costituita Azienda consortile denominata A.S.P.S., avente come soci i medesimi comuni partecipanti all'Arips in liquidazione, si è provveduto a risolvere il contratto di locazione in essere con il Comune di Sorrento dei locali di nostra proprietà siti in Sorrento alla Via Degli Aranci, 41 ed adibiti ad uffici del Piano sociale di zona, per stipulare agli stessi patti e condizioni, ma concedendo in locazione l'intero piano terra, un nuovo contratto di locazione con la menzionata Azienda consortile per adibirli ad uffici a supporto della gestione dei servizi sociali intercomunali. Detto contratto di locazione è stato registrato telematicamente in data 19/01/2019 al num. 693 serie 3T presso l'ufficio territoriale di C/mare di Stabia dell'Agenzia delle Entrate.

In data 7 Febbraio 2019, dietro nostra richiesta, l'avvocato Giuseppe Pellegrino ha comunicato che si è ancora in attesa di fissazione dell'udienza da parte della Suprema Corte di Cassazione per la causa Arips/Acampora, afferente una richiesta risarcitoria dell'ex dipendente Acampora. Inoltre l'avvocato sentito per le vie brevi ha avuto modo di ribadire quanto già da lui compiutamente comunicatoci a mezzo nota prot. 60 del 30/04/2018, circa l'atteso, che si spera essere favorevole esito del ricorso in cassazione, visto che ormai è stato superato il vaglio di ammissibilità del ricorso da noi proposto.

In data di ieri, 28 marzo, sono state inviate a tutti i comuni consorziati le comunicazioni di cui all'ec art.6 c.4 del D.L. 95/2012 comunicando a ciascun ente partecipante quanto segue. Al comune di Massalubrense è stato comunicato che i

crediti v/Ente iscritti in bilancio alla data del 31/12/2018 ammontano ad € 21.306,04, al comune di Piano di Sorrento è stato comunicato che i crediti v/Ente iscritti in bilancio alla data del 31/12/2018 ammontano ad € 101.475,38, al comune di Vico Equense è stato comunicato che i crediti v/Ente iscritti in bilancio alla data del 31/12/2018 ammontano ad € 178.392,97, al comune di Meta è stato comunicato che i crediti v/Ente iscritti in bilancio alla data del 31/12/2018 ammontano ad € 181.076,38, al comune di Sant'Agello è stato comunicato che i crediti v/Ente iscritti in bilancio alla data del 31/12/2018 ammontano ad € 65.137,37, al comune di Sorrento è stato comunicato che i crediti v/Ente iscritti in bilancio alla data del 31/12/2018 ammontano ad € 245.834,80 e che tra i ricavi 2018 dell'Arips in liquidazione è appostata la somma di € 20.400,00.,

In pari data l'avvocato Biancamaria Balzano trasmetteva sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata II sezione civile Rg.500457/13 che ci condanna al pagamento di € 14.868,00 oltre interessi legali a favore della parte attrice tal Romano Giuseppe, al pagamento delle spese processuali tutte ammontanti circa a € 5.000 oltre iva e cassa, ed al pagamento delle spese del Ctu non quantificate in sentenza. L'avvocato nella nota di accompagnamento alla trasmissione della menzionata sentenza, definisce la stessa "superficiale, lacunosa ed illegittima, non adeguatamente motivata e soprattutto ingiusta nella parte in cui ci ritiene unici responsabili del danno cagionato" al Romano. Prosegue poi affermando che "sussistono valide motivazioni per proporre gravame avverso il provvedimento. Alla luce di quanto sopra il collegio liquidatorio, nell'interesse dell'Ente, è intenzionato a confermare mandato all'avvocato affinché appelli la menzionata sentenza.

Sempre in data 28 Marzo è pervenuto invito al procedimento di mediazione per risolvere una potenziale controversia circa l'installazione da parte della Tim di un ripetitore in un fondo, che parrebbe essere di nostra proprietà, antistante l'albergo Gran Paradiso. Fermo restando che il collegio liquidatorio non ha mai autorizzato la Tim all'apposizione di detto ripetitore e che si è anche incerti circa la proprietà di detto fondo, si provvederà a partecipare a detta mediazione, con la richiesta assistenza di un legale, il cui primo incontro si terrà in data 24 Aprile p.v.

Nella prima decade del mese di Marzo, dopo varie richieste e confronti, si è riuscito ad ottenere dall'Andreani Tributi la decurtazione della totalità delle sanzioni dagli accertamenti IMU ricevuti ed afferenti le annualità 2012,2013,2014 e 2015 per mancato versamento dell'imposta, conseguendo un risparmio per l'Ente di € 3.794,00 dovendo corrispondere la sola sorta capitale ammontate a € 13.007,20. Si è in attesa di ricevere formale invito al pagamento di quanto Sopra dagli uffici dell'Andreani Tributi.

Si è altresì verificata la convenienza ad aderire alla così detta Rottamazione Ter per quattro cartelle esattoriali tra le quali degna di menzione è quella afferente un debito Iva relativo all'annualità 2013 dovuto a compensazioni trasversali di fatto effettuate per € 14.652,00 e dichiarate per solo € 3.104,00. Tale omissione ci vede obbligati a versare la somma capitale ammontante a € 11.548,00 oltre relative sanzioni ed interessi per un totale di € 17.922,12, causa il mancato pagamento di detta imposta, aderendo invece alla menzionata rottamazione dovremmo, da calcoli fatti, pagare € 14.092,08.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo liquidatorio Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dal collegio liquidatorio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Sorrento, 29/03/2019

Il Presidente del Collegio Liquidatorio
Dr.Daniele De Martino

